

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti degli Avvocati [RICORRENTE 1], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS] - Pec: [OMISSIS] e [RICORRENTE 2], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS] - Pec: [OMISSIS], in proprio

- avverso la decisione resa in data 9/2/2018, depositata il 23/3/2018 e comunicata il 27/3/2018, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Veneto dispose di comminare, all'Avv. [RICORRENTE 1], la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi tre ed all'avv. [RICORRENTE 2] il richiamo verbale;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE 1] è comparsa personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Vincenzo Di Maggio svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale conclude per la riduzione del periodo di sospensione relativamente all'avv. [RICORRENTE 1] e l' inammissibilità per l'avv. [RICORRENTE 2].

FATTO

Con esposto inoltrato al COA di Treviso il sig. [ESPONENTE] si lamentava della condotta professionale posta in essere dagli Avvocati [RICORRENTE 1] ed [RICORRENTE 2] i quali, dapprima lo avevano assistito unitamente alla moglie [TIZIA], nella causa di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Treviso con decreto 17.3.2009 n.[OMISSIS]/2009 e

successivamente, avevano assunto la difesa di quest'ultima in una serie di giudizi, nei confronti dell'esponente e dei suoi parenti. In particolare, avevano: a) promosso sia gli atti prodromici che successivi, diretti al recupero delle somme dovute a seguito all'inadempimento da parte del sig. [ESPONENTE] degli obblighi economici stabiliti in sede separazione; b) resistito in giudizio, per conto della sig.ra [TIZIA], nella causa iscritta al n. [OMISSIS]/2010 R.G., promossa dal Sig. [ESPONENTE] avanti il Tribunale di Treviso e volta alla modifica delle condizioni di separazione ed infine, c) depositato un ricorso ex art.148 e.e. del 22.12.2011 avanti il Tribunale di Treviso, sempre per conto dell'ex coniuge, nei confronti dei genitori del sig. [ESPONENTE].

Il COA di Treviso – previa richiesta di chiarimenti e acquisita la documentazione ritenuta utile e necessaria – con provvedimento del 9.6.2014, notificato il 22.7.2014, deliberava l'apertura del procedimento nei loro confronti per violazione dell'art.5 (Doveri di probità , dignità e decoro) e dell'art. 51, I canone CDF (assunzione di incarichi contro ex clienti) vecchio codice deontologico.

L'Avv. [RICORRENTE 1] con note difensive in data 21.8.2014 precisava che in realtà, pur essendo il mandato alle liti, in tutti i procedimenti di cui sopra, conferito disgiuntamente sia a lei medesima che all'avv. [RICORRENTE 2], quest'ultimo non aveva mai assistito i coniugi [TIZIA] - [ESPONENTE] in sede di separazione, né la sig.ra [TIZIA] nelle varie vertenze promosse contro il Sig. [TIZIA] successivamente alla separazione, tant'è che egli non aveva mai sottoscritto alcun atto.

Per quanto concerne la propria posizione, l'Avv. [RICORRENTE 1] precisava che nel suo comportamento non erano ravvisabili gli estremi della violazione del dovere di probità, dignità e decoro, poiché si era limitata, in sede di separazione, a trasfondere nel ricorso gli accordi presi fra le parti e che pertanto non poteva essere definita quale "*controversia*" e che, comunque, nel mandato conferito in sede di separazione era prevista anche la rappresentanza delle parti in altri procedimenti connessi, compreso quello, di esecuzione; infine precisava che, per quanto concerne il ricorso ex art.148 c.c., esso era diretto contro i genitori del sig. [ESPONENTE] e quindi non vi era alcun dovere di astensione.

A seguito delle modifiche intervenute ex L. 247/2012 e dei connessi regolamenti attuativi, il procedimento disciplinare veniva trasferito al Consiglio di Disciplina Veneto che, previa le comunicazioni di rito ed a seguito della nuova istruttoria, riteneva che andasse confermata la decisione del COA Treviso nei confronti di entrambi per cui proponeva il capo di incolpazione per violazione degli artt.68 comma 4 NCDF (già art.51 CDF) e 9 NCDF (già art.5 CDF).

Ne seguiva l'apertura del procedimento disciplinare con la contestazione del seguente capo di incolpazione:

"violazione degli articoli 68. 4 Codice Deontologico e 9 Codice Deontologico perché dopo aver assistito i signori [TIZIA] di [OMISSIS] e [ESPONENTE] di [OMISSIS] nel procedimento per

separazione consensuale omologata dal Tribunale di Treviso con decreto [OMISSIS].2009 n. [OMISSIS]/2009 cron. [OMISSIS]/2009 R. G., assumevano la difesa della signora [TIZIA] contro il Signor [ESPONENTE] compiendo i seguenti atti procuratori: invio diffida in data 06.01.2009 contenente la richiesta di pagamento di somme di denaro dovute in base alle condizioni della di separazione; 2) notifica dell'atto di precetto 07.05.2010 per l'importo di euro 2.211,14; 3) notifica del pignoramento presso terzi 16.06.2010; 4) deposito comparsa di costituzione 07.12.2010 nella causa R.G. [OMISSIS]/2010 Tribunale di Treviso, promossa dal signor [ESPONENTE] per la modifica delle condizioni di separazione; 5) ricorso ex art.148 c. c. del 22.12.2011 avanti il Tribunale di Treviso (R.G.[OMISSIS]/ 2011)".

All'adunanza dibattimentale l'avv. [RICORRENTE 1] eccepiva preliminarmente la intervenuta prescrizione in relazione ad alcuni dei fatti a lei ascritti, con particolare riferimento alla diffida 6.1.2009, riportandosi alle ragioni già illustrate e contenute nella memoria difensiva in atti, ribadendo l'estraneità dell'avv. [RICORRENTE 2] allo svolgimento di qualsiasi attività professionale in favore e/o contro il sig. [ESPONENTE].

Veniva quindi sentito l'esponente sig. [ESPONENTE] il quale precisava altresì che per la separazione consensuale, aveva avuto contatti preminentemente con l'avv. [RICORRENTE 1], anche se aveva avuto occasione di incontrare in studio, in un paio di occasioni, l'avv. [RICORRENTE 2] che gli era stato presentato dall'avv. [RICORRENTE 1] come suo collega associato.

Il CDD Veneto, operava una sostanziale distinzione tra le condotte osservate dagli incolpati nelle fattispecie *de quibus*, sanzionandole, infine, diversamente.

Infatti, dalla indagine istruttoria, era emerso pacificamente che l'avv. [RICORRENTE 2], pur svolgendo, la professione in associazione con l'avv. [RICORRENTE 1], non aveva sottoscritto il ricorso per separazione, né sottoscritto alcuno degli atti successivi che l'Avv. [RICORRENTE 1] aveva posto in essere nell'interesse della sig.ra [TIZIA] contro l'ex cliente [ESPONENTE], né aveva svolto attività di udienza. Risultava, anzi, come confermato dal teste [ESPONENTE], che l'avv. [RICORRENTE 2] non avesse mai discusso del merito della separazione con i sig.ri [TIZIA] - [ESPONENTE], avendoli solo incontrati qualche volta in studio quando essi si recavano dall'avv. [RICORRENTE 1]. Riteneva comunque sussistere la violazione deontologica, anche se "lieve e scusabile", in quanto quale socio dello studio avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nella verifica e controllo delle pratiche in essere. Tutto ciò giustificava l'applicazione nei suoi confronti del solo richiamo verbale.

Al contrario, ravvisava documentalmente provata la deontologica responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE 1] ed infondate le giustificazioni e le eccezioni formulate e dedotte.

In particolare, l'eccezione di prescrizione in relazione ad alcuni dei fatti a lei ascritti, con particolare riferimento alla diffida del 6.1.2009 veniva rigettata in quanto "*la condotta posta in essere dagli incolpati integra un illecito disciplinare permanente dal momento che le singole*

iniziative giudiziarie intraprese costituiscono passaggi dello stesso incarico ricevuto dalla cliente [TIZIA] di agire nei confronti del sig. [ESPONENTE] per il recupero delle somme dovutele". Pertanto, la decorrenza della prescrizione ha inizio quando cessa la condotta contraria alla norma deontologica.

Così come venivano tenute in non cale le ulteriori giustificazioni addotte a scusanti del comportamento praticato dall'avv. [RICORRENTE 1] relative al contenuto ed alla natura dell'attività professionale prestata in occasione della separazione consensuale tra i sig.ri [TIZIA] - [ESPONENTE] in cui, a suo dire, non avrebbe *"dovuto mediare fra contrapposte posizioni dei coniugi limitandosi a trascrivere e formalizzare le volontà da essi espressa"*.

Irrilevanti venivano ritenute poiché *"il divieto posto dal codice deontologico prevede un divieto assoluto di astensione, fondato sulla esigenza di garantire la massima tutela possibile degli interessi delle parti in materia di diritto di famiglia: è la stessa norma deontologica che opera la valutazione di sussistenza della situazione di conflitto di interesse con la conseguenza che non è necessario procedere ad indagare se vi sia stato o meno nel caso oggetto di giudizio , una reale o anche solo potenziale situazione di conflitto di interesse"*.

Pertanto, all'esito del dibattimento, il CDD Veneto riteneva sussistenti le violazioni contestate e applicava agli incolpati le sanzioni riportate in epigrafe.

Gli Avvocati [RICORRENTE 1] ed [RICORRENTE 2], ancorché questi non abbia sottoscritto il ricorso né procura speciale in favore dell'avv. [RICORRENTE 1], hanno impugnato il suddetto provvedimento, reiterando le ragioni illustrate nel corso del procedimento disciplinare e che vengono qui appresso sinteticamente riassunte e ricapitolate:

a) *Insussistenza dell'illecito per mancanza oggettiva di una situazione di conflitto di interessi - in subordine: necessaria una valutazione della tenuta dell'illecito ai fini della scelta della sanzione applicabile.*

La ricorrente espone alcune circostanze di fatto e di diritto che escludono che nella condotta osservata si possa ravvisare l'illecito contestato e/o che quantomeno avrebbero dovuto essere valutate nella individuazione della sanzione applicabile.

Esse consistono nel:

- carattere sostanzialmente notarile dell'attività svolta dall'Avv. C. [RICORRENTE 1] nel procedimento di separazione consensuale, poiché i coniugi avevano già raggiunto in autonomia gli accordi da formalizzare nella separazione;
- la natura della prestazione che, a suo dire, non può rivestire i canoni di 'controversia', nel senso stabilito dalla norma deontologica, poiché *"è un procedimento di volontaria giurisdizione, in cui l'assistenza tecnica legale non è obbligatoria"*;
- *"l'informativa fornita al [ESPONENTE], e la conoscenza, ammessa da costui in audizione, che l'Avv. [RICORRENTE 1] era e sarebbe rimasta il legale della [TIZIA]"*;

– “il mancato utilizzo, nelle procedure contenziose successive a quella di volontaria giurisdizione, di notizie sul [ESPONENTE] conosciute nell'ambito del primo procedimento, notizie che per inciso l'Avv.

[RICORRENTE 1] non possedeva”, di talché la mancanza di un conflitto sinanche potenziale.

b) *Applicabilità del codice deontologico del 1997 e illegittimità della comminazione della sospensione disciplinare della sospensione - in subordine: applicabilità della sanzione attenuata ai sensi dell'art. 22 ultimo comma del codice deontologico del 2014.*

Sotto altro aspetto, i deducenti censurano la decisione impugnata deducendone l'eccessiva misura della sanzione irrogata.

Essi dapprima rilevano che “*le condotte ritenute illecite sono state compiute pertanto tutte sotto la vigenza del precedente codice deontologico essendo quello attualmente vigente entrato in vigore il 16.12.2014*”. Ne deducono, quindi, che in difetto di una disposizione che espressamente sanzionasse la condotta, al pari del vigente art. 68 comma 4, essa sia stata sanzionata in modo sproporzionato o quanto meno non coerente con quelli che erano i canoni, i previgenti orientamenti e le valutazioni di questo Consiglio e della S.C., per fattispecie similari, in virtù del principio del *favor rei*.

In ogni caso, a tutto voler concedere, l'avv. [RICORRENTE 1], chiede che, avuta considerazione della minor gravità del fatto contestato e del comportamento successivo alla contestazione dell'illecito, la sanzione della sospensione fino ad un anno possa essere ridotta a quella della censura, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 22 del vigente Cod. Deontologico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto meritevole di essere accolto *in parte qua*.

Innanzitutto va dichiarata l'inammissibilità del ricorso riferibile all'avv. [RICORRENTE 2] da questi non sottoscritto e per il quale non risulta essere stata conferita procura speciale.

1) Le domande formulate dall'avv. [RICORRENTE 1]

Pienamente condivisibili, sotto l'aspetto logico ed argomentativo, appaiono le ragioni spiegate in motivazione dal CDD Veneto il quale ha, infine, operato una giusta valutazione della condotta osservata nell'occasione dall'avv. [RICORRENTE 1], -così come altrettanto equa è il tipo di sanzione irrogata.

a) Questo Consiglio ha avuto già modo di precisare e ribadire che il divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell'attività prestata ed è soggetto al limite temporale di 2 anni dalla cessazione del rapporto professionale. Da tale vincolo deontologico, l'avvocato può essere sciolto solo dall'autorizzazione espressa dell'ex cliente (Cfr. Consiglio Nazionale Forense n.123/2018).

Di talché sono del tutto irrilevanti ed ininfluenti le censure mosse dalla ricorrente, in quanto:

1) la condotta risulta documentalmente provata e poco importa che fossero stati raggiunti in separata sede; 2) integra gli estremi dell'illecito deontologico a prescindere dalla natura giurisdizionale o meno dell'attività spiegata dal professionista; 3) la conoscenza del sig. [ESPONENTE] relativa al fatto che l'Avv. [RICORRENTE 1] sarebbe rimasta l'avvocato della sua ex moglie, non implica necessariamente che l'esponente lo avesse espressamente esonerato dagli obblighi cui era deontologicamente tenuto ad osservare; 4) infine, è del tutto irrilevante che gli incarichi successivamente assunti non utilizzassero notizie o conoscenze attinte dall'espletamento del precedente mandato, (diversamente, infatti, il divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita si configurerebbe come assoluto e perdurante, quindi, nonostante il trascorrere del biennio).

b) I ricorrenti ritengono che risultino applicabili le norme del codice deontologico previgente, trattandosi di comportamenti che risalgono al 2009-2011. Rilevano che il vecchio CDF, la cui formulazione risulta analoga a quella attuale, non prevedeva espressamente la sanzione applicabile, lasciando ampia discrezionalità in rapporto ad una valutazione del caso concreto. La sanzione applicata più di frequente, nelle medesime ipotesi, secondo la prospettazione dei ricorrenti, era la censura, per cui deve ritenersi illegittima la comminazione della sospensione dall'esercizio professionale.

Orbene, con la riforma professionale del 2012 il Legislatore ha introdotto il principio della tipizzazione delle condotte (seppure in via tendenziale, al fine di non escludere il rilievo di comportamenti disciplinarmente rilevanti non espressamente previsti) unitamente all'espressa indicazione della sanzione applicabile.

La censura, come rileva la stessa ricorrente, non si riferisce alla difformità tra la disciplina previgente e quella attuale (sostanzialmente identica a quella prevista dal CDF del 1997), bensì si risolve in una critica relativa alla scelta della sanzione applicata nei suoi confronti operata dal CDD.

La Suprema Corte, a proposito della successione delle norme deontologiche e, in particolare, con riferimento all'applicazione dello *jus superveniens* qualora risulti più favorevole dell'incolpato, ha ritenuto superfluo procedere alla effettiva qualificazione del sistema più favorevole quando il giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi, scegliendo la sanzione entro i limiti di graduazione previsti dalla disciplina previgente e da quella successiva (Cass. S.U. 11933/2019). Ha precisato, poi, che l'espressa (tendenziale) tipizzazione delle condotte disciplinari, accompagnata dalla determinazione della misura della sanzione, costituisce in realtà una garanzia maggiore per l'incolpato; in ogni caso, anche nel sistema previgente risultava possibile individuare la sanzione disciplinare più adeguata al caso concreto, avendo riguardo gli elementi previsti dall'art. 133 e dall'art. 133-bis c.p. (Cass. S.U. 11933/2019).

Trattandosi, pertanto, di questione che concerne esclusivamente la misura della sanzione, “*In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato*” (Cfr. CNF, sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020).

La ricorrente ritiene che, per casi analoghi, veniva applicato l’avvertimento o, in alcuni casi, la censura e non anche la sanzione ablativa della sospensione applicata dal CDD che non ha rilevato l’applicazione di circostanze attenuanti.

Purtuttavia appare è necessario che la sanzione venga determinata avuta considerazione del comportamento osservato successivamente alla presentazione dell’esposto nonché l’assenza di precedenti disciplinari, la buona fede, l’informativa resa al cliente anche prima dell’assunzione dell’incarico, e l’assenza di pregiudizio, anche solo potenziale, non avendo acquisito alcuna notizia riservata non a conoscenza della sig.ra [TIZIA].

Tali considerazioni giustificano una riduzione della sospensione, così come determinata in dispositivo.

Tanto premesso,

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, disattesa ogni diversa ragione ed istanza,

il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’Avv. [RICORRENTE 2]; accoglie, *in parte qua*, il ricorso presentato dall’Avv. [RICORRENTE 1] e per gli effetti riduce la misura della sanzione in ragione di mesi due.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 Giugno 2021.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 17 luglio 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria